



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza di n. 156 società cooperative sciolte d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c. a seguito del D.D. 16 maggio 2025 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

PREMesso che l'art. 223 septiesdecies disp. Att. c.c. prevede che: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono scolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo"

PRESTO ATTO della nota pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 0138693 del 8.07.2025, pervenuta unitamente alla copia del Decreto Direttoriale 16 maggio 2025 - Scioglimento delle società cooperative, per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223 septiesdecies afferente le *"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie"*, adottato dalla Direzione Generale Servizi di Vigilanza. Divisione V Scioglimenti, Gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 28/05/2025 – Suppl. ordinario n. 21, in base alla quale, essendo decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione in G.U, si invita il Conservatore del Registro delle imprese per competenza di territorio a voler procedere, in attuazione dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., alla cancellazione delle società cooperative interessate dal Registro imprese (acquisita al prot. camerale n. 14941/2025)

CONSIDERATO che nella nota sopra citata si precisa che anche per le cooperative in scioglimento volontario, va annotato lo scioglimento per atto d'autorità, preventivo alla cancellazione dal Registro imprese, così come disposto dal citato articolo del codice civile. Inoltre, si rammenta che sia l'annotazione dello scioglimento per atto d'autorità che la cancellazione dal Registro imprese, vanno eseguite comunque per le cooperative che hanno presentato, presso codeste CCIAA, istanza di deposito dei bilanci d'esercizio successivamente alla data del provvedimento in oggetto, ossia 16 maggio 2025.

CONSIDERATO altresì che, nella nota ministeriale sopra citata, relativamente alle n. 4 cooperative indicate nell'allegata nota inviata dall'Agenzia Entrate di Cosenza si chiede di non procedere con l'annotazione dello scioglimento per atto d'autorità in quanto, sono in corso ulteriori accertamenti da parte dello scrivente Ufficio, e più specificatamente:

- REA CS-175466 – posizione elenco n. 348
- REA CS-239598 – posizione elenco n. 444
- REA CS-232467 – posizione elenco n. 420
- REA CS -188688 – posizione elenco n. 350



RICHIAMATA la precedente nota pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 0112351 del 6.06.2025, pervenuta unitamente alla copia del Decreto Direttoriale 16 maggio 2025 - Scioglimento delle società cooperative, per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223 *septiesdecies* afferente le "Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie", adottato dalla Direzione Generale Servizi di Vigilanza. Divisione V Scioglimenti, Gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 28/05/2025 – Suppl. ordinario n. 21, in base alla quale, s'invitano le CCIAA in indirizzo a procedere, per quanto di competenza, all'iscrizione del decreto stesso riguardante lo scioglimento, per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative ivi indicate e ubicate nell'area territoriale di rispettiva pertinenza di codeste CCIAA;

DATO ATTO che, in esecuzione alla citata nota ministeriale, la Camera di Commercio di Cosenza ha provveduto all'iscrizione del decreto riguardante lo scioglimento, per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore, per le società cooperative di competenza della CCIAA di Cosenza individuate nell'elenco allegato al decreto dalla posizione n. 316 alla 475, ad eccezione della società cooperativa REA CS-188688 in quanto annotata iscrizione di procedura concorsuale dopo adozione del decreto direttoriale;

RITENUTO pertanto, in esecuzione alla nota ministeriale prot. 138693 del 8/07/2025 ed in attuazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., procedere alla cancellazione delle società cooperative interessate, per come riportate nell'elenco allegato al decreto direttoriale dalla posizione n. 316 alla posizione n. 475, ad eccezione delle seguenti società: REA CS-175466 – posizione elenco n. 348, REA CS-239598 – posizione elenco n. 444, REA CS-232467 – posizione elenco n. 420, REA CS-188688 – posizione elenco n. 350;

RINTENUTO necessario disporre la cancellazione dell'annotazione dello scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore per le società cooperative REA CS-175466 – posizione elenco n. 348, REA CS-239598 – posizione elenco n. 444, REA CS-232467 – posizione elenco n. 420;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto camerale;
- le disposizioni del Codice Civile

RITENUTO opportuno avvalersi dei servizi massivi di apertura protocolli e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

PRESO ATTO che sulla proposta di determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese Dott. Gennaro Bellizzi e del Responsabile Servizio #PiùConnessi Avv. Francesco Catizone,

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 51 dell'11 settembre 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013, con cui è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza la Dott.ssa Erminia Giorno;

RITENUTA la propria competenza in merito per i motivi in premessa;

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza, in applicazione all'art. 223 *septiesdecies* disp. att. del c.c., delle società cooperative aventi sede in provincia di Cosenza, di cui all'elenco allegato alla nota ministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 0138693



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

del 8.07.2025, avente ad oggetto D.D. 16 maggio 2025 - Scioglimento delle società cooperative, per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223 *septiesdecies* afferente le "Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie" del MIMIT acquisita al protocollo camerale n. 14941 del 8/07/2025, e riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione della quale forma parte integrante (n. 156 posizioni);

2. disporre la cancellazione dell'annotazione dello scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore per le società cooperative REA CS-175466 – posizione elenco n. 348, REA CS-239598 – posizione elenco n. 444, REA CS-232467 – posizione elenco n. 420;
3. di avvalersi dei servizi massivi di apertura protocolli e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;
4. che la presente determina sia pubblicata all'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio nel sito istituzionale camerale alla pagina del Registro Imprese.

La determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Erminia Giorno

"*Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*"